



In questo numero

► [Manovra. Angeletti, alla fine pagherà solo mondo lavoro l'unico che rema](#) p. 1

► [Pensioni. UIL, stop contanti inaccettabile favore a banche e poste](#) p. 1

► [LA MANOVRA ECONOMICA APPROVATA DAL PARLAMENTO IL 22 DICEMBRE 2011](#)
[Nota di approfondimento del Servizio Politiche Previdenziali UIL](#) p. 2

► [Il dettaglio delle misure](#) p. 4

► ["La previdenza complementare dimenticata" di D. Proietti](#)
[\(La Discussione\)](#) p. 15

MANOVRA

ANGELETTI, ALLA FINE PAGHERÀ SOLO MONDO LAVORO L'UNICO CHE REMA, MENTRE ALTRI PASSEGGERI NON PAGANO BIGLIETTO

ANSA - ROMA, 24 DIC - "Non vorremmo scoprire che l'unica riforma che si farà in Italia è quella delle pensioni". Lo ha detto il leader della Uil, Luigi Angeletti, che chiede più garanzie per il mondo del lavoro "quello che rema in questo Paese. Noi, i lavoratori siamo quelli che remano, gli altri sono passeggeri e spesso non pagano nemmeno il biglietto".

PENSIONI

UIL, STOP CONTANTI INACCETTABILE FAVORE A BANCHE E POSTE

AGI
Agenzia Italia Roma, 2 gen. - "Apprendiamo dalla stampa che l'Inps ha scritto ai pensionati che percepiscono oltre mille euro al mese informandoli che non riceveranno più il pagamento in contanti. Al di là dell'aspetto formale della mancata comunicazione ufficiale al Civ dell'Inps di tale decisione, si pone un problema serio per centinaia di migliaia di pensionati il cui reddito è già ai limiti della sussistenza. A molti di costoro, infatti, con questa decisione, si finisce per imporre un'altra spesa legata all'attivazione di un conto corrente: un inaccettabile favore al sistema bancario e postale con un danno per le categorie più deboli". Lo dichiarano Rocco Carannante e Luigi Scardaone rappresentanti Uil nel Civ Inps. "Se questa è la decisione, - aggiungono - allora, bisogna attivarsi subito perché il nuovo sistema di riscossione della pensione avvenga senza alcun costo per i pensionati".

LA MANOVRA ECONOMICA APPROVATA DAL PARLAMENTO IL 22 DICEMBRE 2011

*Nota di approfondimento a cura
del Servizio Politiche Previdenziali UIL*

Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, definitivamente approvato dal Senato il 22 dicembre 2011, contiene varie misure di ordine previdenziale.

La manovra economica varata con il Decreto Legge n.201/2011, convertito in Legge dal Parlamento lo scorso 22 dicembre contiene diversi aspetti che non rispondono a quei criteri di equità e di maggiore diffusione della ricchezza – chiesti dalle parti sociali e peraltro assicurati anche dal Governo - indispensabili per una ripresa strutturale del nostro sistema economico e produttivo.

Come UIL non condividiamo ad esempio le scelte eccessivamente drastiche compiute in tema di pensionamento di anzianità e, soprattutto, l'ennesimo intervento di blocco del sistema di perequazione dei trattamenti che - sebbene mitigato, grazie anche all'azione forte della UIL e della UIL Pensionati, rispetto alla versione originaria del decreto che prevedeva l'indicizzazione soltanto dei trattamenti fino a due volte il minimo – resta in ogni caso profondamente ingiusto.

La perdita di potere d'acquisto delle pensioni in essere è stata infatti in questi anni particolarmente forte. Con l'inflazione che sta tornando a crescere in maniera sensibile il problema rischia ora di acuirsi. Anche perché secondo l'ISTAT da ormai oltre cinque anni i prezzi dei beni di prima necessità aumentano più dell'inflazione determinando l'impovertimento dei trattamenti pensionistici, in contrasto con i principi di adeguatezza garantiti dalla nostra Costituzione.

Questo, come anche quello sulle pensioni di anzianità, fa parte di una serie di provvedimenti che pertanto come UIL non condividiamo perché evidentemente volti a fare cas-

sa sul sistema previdenziale, utilizzando le pensioni e i contributi dei lavoratori per la copertura di spese e di voci che nulla hanno a che vedere con la previdenza.

Interventi apportati tra l'altro su un sistema ormai maturo, che ha raggiunto il pieno equilibrio finanziario come testimoniato da tutte le istituzioni nazionali, europee ed internazionali.

L'ultima Relazione annuale INPS, nel fotografare la spesa per pensioni, fornisce un dato emblematico sulla situazione dei conti: la percentuale d'incidenza sul PIL della spesa relativa alle sole gestioni previdenziali – al netto delle indennità di accompagnamento - si attesta nel 2010 al 10,59%, scendendo all'8,75% se la si considera al netto della componente GIAS, di natura assistenziale, posta a carico della fiscalità generale. Nello specifico il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti presenta nel 2011 un avanzo economico di esercizio di quasi 4 miliardi che - al netto delle evidenze contabili confluite nello stesso - diventano 7,3 miliardi. Tanto che l'aliquota ipotetica di equilibrio calcolata per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dal Ministero del lavoro è del 31,3%, inferiore all'aliquota legale del 33%. Alla luce di questo, come UIL, riteniamo che l'obiettivo prioritario della manovra sul fronte pensionistico sarebbe dovuto essere quello di garantire l'adeguatezza dei trattamenti che da troppo tempo sono depauperati dal soltanto parziale legame all'aumento del costo della vita.

Come UIL non condividiamo neanche il metodo con il quale il Decreto n. 201/2011 ha stabilito la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS. Il provvedimento di cui all'articolo 21 del Decreto appare chiaramente sbilanciato su obiettivi e criteri di cassa piuttosto che su quelli di miglioramento delle prestazioni fornite dagli istituti in questione. Il riordino degli enti previdenziali non deve avvenire sotto la spinta di

un'emergenza e deve porsi l'obiettivo certamente di realizzare risparmi ma migliorando l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni fornite agli iscritti. Questa deve essere la strada maestra da seguire.

Una riforma degli assetti degli Enti - con la creazione peraltro di un Ente praticamente unico e di dimensioni notevoli - doveva necessariamente e contestualmente prevedere un modello di *governance* coerente con gli obiettivi delle ristrutturazioni, sia per la gestione del sistema che per interessi degli utenti. Il modello attuale non soddisfa, invece, questi criteri e vede un CIV depotenziato rispetto agli altri centri decisionali propri dell'ente, presidente *in primis*. Riteniamo quindi necessario nel quadro dei riassetti previsti dal decreto n. 201/2011 riformare anche la *governance* strutturando un vero sistema duale, sul modello della riforma del diritto societario.

Un sistema che deve prevedere un CIV rafforzato da effettivi poteri di controllo e che eserciti pienamente le funzioni affidategli dalla norma e la rappresentanza politica degli interessi e delle finalità pubbliche. potere effettivo di controllo della gestione dell'istituto.

Una riforma che sostanzialmente recupera risorse dai pensionati e dai lavoratori che contribuiscono, senza attuare alcuna forma di redistribuzione inter ed infra generazionale, come invece richiamano gli obiettivi enunciati dal Ministro del Lavoro. Mancano infatti anche politiche incisive per le nuove generazioni - coefficienti per classi, coefficienti maggiormente favorevoli per carriere intermittenenti e discontinue, ripristino dell'integrazione al minimo - e tale mancanza è testimoniata più di ogni altra cosa dall'assenza di interventi reali sulla previdenza complementare.

Va infatti rilevata l'assenza - al di là di alcuni impegni vagamente assunti - di un intervento immediato e concreto per il rilancio della previdenza complementare in un momento in cui si interviene con decisione sul sistema pubblico e considerando che i due pilastri sono ormai strettamente legati tra loro.

La previdenza complementare, il secondo pilastro, non è ormai un elemento accessorio del sistema pubblico ma una parte determinante per il suo stesso completamento.

Con la sentenza n. 393 del 2000 la Corte Costituzionale ha infatti incontestabilmente sancito un nesso funzionale tra la previdenza pubblica e

quella complementare, collocando quest'ultima nel sistema dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione il quale si ispira notoriamente a criteri di solidarietà sociale.

I fondi pensione complementari, infatti, nell'ottica riformatrice che li ha generati, sono intesi quali "fondi di previdenza...al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale", per cui le contribuzioni degli imprenditori al loro finanziamento, alla luce della disciplina vigente, non possono più definirsi soltanto "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma in qualche modo e seppur non ancora pienamente contributi di natura strutturalmente previdenziale.

Tale conclusione non contraddice d'altra parte il contributo di solidarietà, imposto per legge, sulle somme versate dai datori di lavoro a detti fondi, trattandosi, come la Corte stessa ha avuto modo più volte di precisare, "di una contropartita necessaria di tale estraneità, in esplicitazione del principio di razionalità-equità (art. 3 Cost.) coordinato col principio di solidarietà."

Lo scopo è quello di fare in modo che la tutela dell'interesse individuale dei lavoratori ad usufruire di forme di previdenza complementare non si discosti da un "dovere specifico di cura dell'interesse pubblico a integrare le prestazioni previdenziali, altrimenti inadeguate, spettanti ai soggetti economicamente più deboli" (Corte Cost., sent. 421/1995; 292/1997; 178/2000).

L'evidente nesso strutturale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare è, pertanto, voluto dal legislatore quale momento essenziale della complessiva riforma della materia, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico, in corrispondenza con l'obiettivo di coniugare l'entità della spesa pensionistica, da mantenere sui parametri di sostenibilità raggiunti con la Riforma Dini, con un più adeguato livello di copertura previdenziale.

La normativa della previdenza complementare può, quindi, essere legittimamente attratta nell'orbita del già citato art. 38, 2 comma, della Carta costituzionale, poiché conserva la finalità di garantire ai propri aderenti la libertà dal bisogno, interesse, questo, appunto costituzionalmente protetto.

L'ordinamento ha, infatti, disegnato un sistema costruito su più cerchi concentrici i quali insistono su tre tipologie di bisogni socialmente rilevanti: a) i bisogni soggettivamente esistenti

e oggettivamente accertati al cosiddetto minimo vitale, di cui al 1° comma dell'art. 38 Cost., riferibili a tutti i cittadini (assegno sociale); b) i bisogni soggettivamente esistenti ed oggettivamente accertati per un'esistenza libera e dignitosa, di cui al 2° comma dell'art. 38 Cost., riferibili a tutti i lavoratori (assicurazione sociale obbligatoria); c) i bisogni presunti al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione, anch'essi rinvenibili nel 2° comma dell'art. 38 Cost., riferibili a tutti i lavoratori (livello di copertura e estensione dell'assicurazione sociale obbligatoria).

Queste tre diverse tipologie di bisogni socialmente rilevanti sono stati in passato di esclusiva competenza della previdenza pubblica; oggi, al contrario, il sistema – come si deduce anche dall'ultimo Libro Bianco sul Welfare – sembra ridurre la sua presenza nel terzo cerchio, ritenendo corretto che, oltre un certo limite, i bisogni di questa area possano essere affidati all'iniziativa individuale e/o collettiva.

Ne deriva che è alla previdenza complementare che si demanda il compito di affiancarsi all'opera specifica della previdenza pubblica, la quale è da questa rafforzata e in qualche modo potenziata.

La scelta che l'ordinamento fa circa i bisogni da soddisfare in via primaria viene in tal modo evidentemente operata, non tanto in relazione alla qualità del bisogno (che rimane in ogni caso socialmente rilevante), quanto piuttosto rispetto alla disponibilità delle risorse e, soprattutto, ai mezzi ed alle modalità della sua realizzazione. In pratica riconoscendo la necessità di un pilastro che integri un sistema pubblico obbligatorio che, in seguito alle riforme degli anni '90 attuate per garantirne la piena sostenibilità, ha visto per certi versi diminuire sensibilmente i livelli di copertura, in particolar modo per chi sarà interessato dal sistema contributivo.

Nasce dunque da qui l'esigenza per l'ordinamento, ed il sistema in generale, di non abbandonare il presidio dell'area dei bisogni socialmente rilevanti, affidandone alla previdenza integrativa volontaria una parte della copertura.

E' proprio per questo che gli interventi sul sistema pubblico avrebbero dovuto opportunamente prevedere un rafforzamento di quello complementare con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli che in alcuni settori, zone del paese e fasce di popolazione/reddito, ne hanno frenato un'adeguata ed opportuna diffusione.

In generale il Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge il 22 dicembre dal parlamento, introduce importanti novità sul sistema previdenziale, sia sotto l'aspetto – più evidente – dei requisiti per l'accesso al pensionamento, che per quanto riguarda i meccanismi di calcolo e la struttura complessiva del sistema. Il principio che ispira gli interventi apportati è quello di ricondurre da subito il sistema allo spirito proprio dei modelli contributivi *pay as you go-ndc*, sia applicando da subito e per tutti tale metodo di calcolo del rateo previdenziale che attraverso diffusi interventi di armonizzazione e razionalizzazione del sistema e delle sue gestioni.

È importante rilevare che – in coerenza con il funzionamento del sistema contributivo stesso – il provvedimento prevede la facoltà per i soggetti interessati di cumulare i periodi assicurativi in diverse gestioni e quindi non coincidenti senza alcun limite di durata a fronte dei 3 anni attualmente previsti.

Si tratta di un passo decisivo - che la UIL chiedeva peraltro da tempo - affinché, veramente, nessun contributo versato possa andare perso e contribuisca invece alla realizzazione e al finanziamento del rapporto previdenziale.

[VAI AL SOMMARIO](#)

Il dettaglio delle misure approvate

INDICIZZAZIONE

Per il biennio 2012-2013 il comma 25 dell'articolo 24 del decreto blocca la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per tutte le pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS. Il 100% della rivalutazione spettante ex articolo 34, comma 1, della legge 448/1998 viene concesso solamente ai trattamenti di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (467,43 euro mensili quest'anno).

FASCIA	Biennio 2012-2013	Prima (Legge 388/2000)
Fino a 3 volte il trattamento minimo	100% indicizzazione	100%
Da 3 a 5 volte il trattamento minimo	Bloccata	90%
Oltre 5 volte il trattamento minimo	Bloccata	75% (l'articolo 18, comma 3 del DL 98/2011 ne prevedeva il blocco, per il medesimo biennio, fatto salvo il riconoscimento del 70% dell'indicizzazione per la fascia delle stesse che va da 1 a 3 volte il minimo)

CONTRIBUTIVO PRO - QUOTA

Un importante intervento messo in atto con il Decreto Legge n. 201/2011 è quello di cui all'articolo 24, comma 2, concernente appunto l'estensione a tutti del metodo contributivo a partire dalle anzianità maturate a decorrere dall'1/01/2012.

La capitalizzazione delle stesse – per effetto del meccanismo di calcolo contributivo della prestazione pensionistica - sarà effettuata secondo un indicatore rappresentato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata con riferimento al quinquennio precedente a ciascun anno da rivalutare. L'accumulo contributivo in tal modo capitalizzato costituirà alla fine il montante contributivo individuale. Tale montante, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento o di morte dell'iscritto, costituirà l'ammontare della rendita pensionistica di ciascuno. Il valore del coefficiente di trasformazione è legato all'età posseduta, aumentando al crescere della stessa, quindi, un'età pensionabile più avanzata permette di conseguire una pensione più consistente.

RETRIBUTIVO		CONTRIBUTIVO
Quota A	Quota B	Montante contributivo
Sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni di contribuzione precedenti la data di pensionamento	Sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni	Tutti i contributi versati nella propria carriera, annualmente rivalutati attraverso il tasso annuo di capitalizzazione (media quinquennale del PIL individuata dall'ISTAT) e sommati tra loro, formano il montante contributivo
Aliquota di Rendimento		Calcolo della Pensione
2% annuo della retribuzione percepita entro il limite fissato per poi decrescere per fasce di importo superiore.		Montante contributivo moltiplicato per il coefficiente di trasformazione spettante

Pur funzionando in modo assimilabile a quello della capitalizzazione va precisato che il meccanismo contributivo previsto già dalla Legge n. 335/95 e introdotto per tutti dal 31/12/2011 dal Decreto Legge n. 201/2011, rimane sempre un sistema a ripartizione nel quale la pensione futura è riferita alla storia contributiva del lavoratore, ma sarà pagata dalle entrate contributive correnti del sistema e non dalle riserve del proprio conto individuale (montante) come invece avviene nel caso della capitalizzazione propria del secondo pilastro previdenziale.

Questo meccanismo contributivo varrà – pro rata – anche per chi avendo al 31/12/95 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, era ricompreso pienamente nel sistema retributivo. Quindi dal 1° gennaio 2012 verrà applicato il sistema contributivo per tutti, fermo restando il sistema previgente per la parte di pensione calcolata sugli anni precedenti al 2012. Questa misura porterà nei prossimi 7 anni economie per 639 milioni di euro al netto del fisco.

Economie previste

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Economie	5 milioni	24 milioni	39 milioni	70 milioni	116 milioni	169 milioni	216 milioni

Le economie dal 2018 in poi tendono a ridursi in relazione all’assottigliarsi progressivo del numero dei pensionandi ancora in regime retributivo. Gli effetti economici sono come si vede piuttosto modesti in quanto questa misura, intervenendo sulla fase di transizione, è meno incisiva quanto più viene presa a ridosso della conclusione del periodo di transizione stessa.

Dal punto di vista sociale attenua comunque le eterogeneità attualmente in atto nel sistema e dovute alle scelte, compiute sostanzialmente dai policy maker dalla Riforma Dini ad oggi, per tutelare i diritti acquisiti in campo previdenziale attuando un passaggio estremamente lento dal retributivo al contributivo. Una transizione così lenta che però nella fase centrale della distribuzione polarizza notevolmente gli indicatori previdenziali a scapito dell’equità attuariale e non solo. Va infatti ricordato che il meccanismo di un sistema retributivo a ripartizione favorisce sensibilmente le carriere in crescita penalizzando maggiormente quelle piatte e a salari più contenuti e costanti.

NUOVI REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Il Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito in Legge, prevede la modifica sostanziale dei requisiti anagrafici validi per l’accesso al pensionamento di vecchiaia sia per gli uomini che per le donne.

Per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici del settore pubblico il requisito anagrafico di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato a 66 anni, senza le finestre di 12 mesi previste dalla normativa previgente per la decorrenza della prestazione (abolite espressamente dal comma 5 dell’articolo 24).

Ai 66 anni dovranno quindi soltanto aggiungersi gli adeguamenti alla speranza di vita che dal 2013 – anno in cui l’adeguamento è fissato a 3 mesi – opereranno ogni tre anni ed ogni due anni a decorrere invece dal 2019.

Lavoratori dipendenti uomini e lavoratrici settore pubblico	Età pensionabile vecchiaia ipotizzata con adeguamento alla speranza di vita
<i>Anno 2012</i>	<i>66 anni</i>
2013	66 anni e 3 mesi ex DM 6 dicembre 2011
2016	66 anni e 7 mesi
2019 (adeguamento biennale)	66 anni e 11 mesi
2021	almeno 67 anni (clausola salvaguardia)

Per le donne del settore privato l'innalzamento dell'età pensionabile di vecchiaia e l'equiparazione della stessa a quanto previsto per gli uomini viene avviato un percorso che le porterà a dover raggiungere i 66 anni già a partire dal 2018. Per la precisione il requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2012, passa a 62 anni, a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Va ricordato che l'innalzamento dell'età pensionabile di vecchiaia per le lavoratrici private era già previsto dal D.L n. 138/2011 e successive modificazioni. Il raggiungimento dell'equiparazione dell'età pensionabile con quella prevista per gli uomini (allora 65 anni più un anno di finestra) era però estremamente più graduale e, partendo nel 2014, si sarebbe concluso soltanto nel 2026.

[VAI AL SOMMARIO](#)

ANNO	PRIMA		OGGI
	Incremento rispetto ai 60 anni di età previsti	Incremento cumulato dal 2014	
2012	-	-	62 anni
2013	-	-	62 anni
2014	1 mese	1 mese	63 anni e 6 mesi
2015	2 mesi	3 mesi	63 anni e 6 mesi
2016	3 mesi	6 mesi	65 anni
2017	4 mesi	10 mesi	65 anni
2018	5 mesi	15 mesi	66 anni
2019	6 mesi	21 mesi	-
2020	6 mesi	27 mesi	-
2021	6 mesi	33 mesi	Almeno 67 anni ex c. 9 art. 24
2022	6 mesi	39 mesi	-
2023	6 mesi	45 mesi	-
2024	6 mesi	51 mesi	-
2025	6 mesi	57 mesi	-
2026	3 mesi	60 mesi (5 anni) 65 anni di età	-

Anche per le lavoratrici del settore privato resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Dal 2013 resta quindi confermato l'aggancio automatico dei requisiti all'incremento della speranza di vita certificato dall'ISTAT. Nel 2013, in sede di prima determinazione, l'incremento sarà di tre mesi come dispone il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2011 a firma congiunta del ragioniere generale dello stato e del direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro. La novità apportata dal testo del decreto 201/2011 è che dal 2019 tale adeguamento – che il D.L n. 78/2010 e successive modificazioni aveva previsto come triennale – diventerà biennale. Ogni due anni quindi i requisiti di età e di contribuzione verranno aggiornati in base all'andamento della speranza di vita certificato dall'ISTAT per il biennio precedente.

È inoltre importante precisare che il pensionamento di vecchiaia si ottiene al raggiungimento dei suddetti requisiti di età unitamente ad un versamento contributivo minimo di 20 anni (in luogo dei 5 richiesti dalla disciplina previgente per le pensioni contributive, regime ora esteso a tutti pro quota) e – per i lavoratori il cui primo versamento contributivo è successivo al primo gennaio 1996 – a condizione che l'importo pensionistico non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato.

Il suddetto requisito dei 20 anni di contribuzione non è richiesto solo al compimento dei 70 anni di età quando invece sarà richiesta un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.

Età di pensionamento	Requisito Contributivo	Ulteriori condizioni
Fino a 70 anni	Almeno 20 anni di contributi	Importo spettante non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale rivalutato
70 anni	Almeno 5 anni di contributi	

Per effetto delle nuove età previste per l'accesso al pensione manto di vecchiaia è elevato infine anche il requisito anagrafico necessario per l'accesso all'assegno sociale (art. 3, c. 6 legge n.335/95), per la pensione sociale spettante ai soggetti sordomuti e per quella spettante ai mutilati ed invalidi civili. Il requisito anagrafico per tali prestazioni di natura assistenziale è pertanto fissato in 66 anni.

FLESSIBILITÀ IN USCITA E COEFFICIENTI

I requisiti per il pensionamento di vecchiaia sopra indicati si intendono comunque come minimi. Il comma 4 dell'articolo 24 del Decreto reintroduce infatti il concetto di flessibilità in uscita contenuto anche nell'articolo 1 della Legge n. 335/95. Per effetto di tale previsione è incentivata la prosecuzione dell'attività lavorativa fino ad un massimo di 70 anni di età e fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. Per chi prosegue il lavoro oltre l'età minima fissata è estesa l'operatività dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Proprio al fine di incentivare il lavoro anche fino ai 70 anni, il Decreto Legge n. 201/2011 delega il decreto direttoriale di revisione periodica a prevedere dal 2012 ulteriori coefficienti di trasformazione relativi alle età **da 65 a 70 anni (ad oggi l'ultimo coefficiente previsto dalla Tabella A di cui all'allegato n. 2 della Legge n. 247/07 era previsto per le età corrispondenti a 65 anni)**. Dal 2019 la **revisione dei coefficienti** avverrà con cadenza biennale contro l'attuale cadenza triennale prevista.

PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ (PENSIONE ANTICIPATA)

Il decreto n.201/2011 in materia di pensione anticipata rispetto al pensionamento di vecchiaia abolisce a decorrere dal 2011 il sistema cosiddetto delle "quote" introdotte dalla Legge n. 247/07 ("96" con almeno 60 anni di età e dal 2013 "97" con almeno 61 anni di età). Tale sistema rimarrà in vigore soltanto nei casi rientranti nella definizione di lavoro usurante ex d.lgs. n. 67/2011.

Dal 1° gennaio 2012 l'unica fattispecie di accesso al pensionamento anticipato sarà pertanto quella esclusivamente legata al requisito contributivo (i vecchi 40 anni).

Anche qui vengono però determinati nuovi requisiti di età contributiva, prevedendo peraltro un meccanismo di penalizzazione che opera sui pensionamenti anticipati con età anagrafica inferiore ai 62 anni. Inoltre per effetto del comma 12 dell'articolo 24 gli adeguamenti alla speranza di vita sono estesi anche al requisito contributivo.

[VAI AL SOMMARIO](#)

Fino ad Oggi	Dal 1° gennaio 2012	NOTE	
<p>40 anni di contributi (più, a regime, 1 anno e 3 mesi di finestra) o quota 96 con almeno 60 anni di età anagrafica (più un anno di finestra). Dal 2013 era prevista quota 97 con almeno 61 anni di età.</p>	Uomini	<p>Viene estesa anche al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (i vecchi 40 anni) la norma sull'adeguamento dal 2013 dei requisiti contributivi all'aumento della speranza di vita.</p>	
	Anno		Età contributiva Anzianità
	2012		42 anni e 1 mese
	2013		42 anni e 2 mesi
	dal 2014		42 anni e 3 mesi
	Senza Finestre		
	Donne		
	Anno		Età contributiva Anzianità
	2012		41 anni e 1 mese
	2013		41 anni e 2 mesi
dal 2014	41 anni e 3 mesi		
Senza Finestre			
<p>Tale possibilità di pensionamento anticipato è comunque soggetta ad una penalizzazione - sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive ante 2012 - del 1% per ogni anno di anticipo rispetto all'età anagrafica di 62 anni. Questa percentuale di penalizzazione è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due.</p>			

Casi particolari

Il comma 15 bis introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 201/2011 prevede una possibilità eccezionale di accesso anticipato al pensionamento per alcune categorie specifiche di lavoratori. In particolare tale facoltà è riservata a quei lavoratori che matureranno un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che, entro la stessa data, avrebbero maturato il requisito richiesto dal vecchio sistema delle quote e quindi la quota "96" con almeno 60 anni di età anagrafica. Questi lavoratori potranno accedere al pensionamento con 64 anni di età anagrafica in luogo dei 66 previsti.

Praticamente i lavoratori così individuati, secondo la legge previgente sarebbero andati nel 2012 in pensione di anzianità con quota 96 (almeno 60 anni di età), in forza della nuova normativa avrebbero dovuto invece attendere i 66 anni della pensione di vecchiaia o i 42 e 1 mese per l'anzianità slegata dal requisito anagrafico. La presente deroga attenuerà però quest'innalzamento permettendo loro di anticipare di due anni il requisito anagrafico e accedendo quindi alla pensione di vecchiaia a 64 anni.

Esempio

Lavoratore con 60 anni di età e 36 di contributi nel 2012 e che per la vecchia normativa sarebbe andato in pensione con la quota 96 → andrà invece in pensione a 64 anni a fronte dei 66 previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Analoga deroga viene riservata per le donne lavoratrici che al 31 dicembre 2012 potranno vantare un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni. A queste lavoratrici sarà permesso il pensionamento di vecchiaia comunque a 64 anni nel caso la normativa a quel momento vigente fosse meno favorevole.

Esempio

Lavoratrice che nel 2012 avrà 60 anni di età e 20 di contributi → in forza della normativa ordinaria dovrebbe attendere per andare in pensione di vecchiaia i 66 anni nel 2018 ma per effetto di tale deroga potrà andare in pensione → a 64 anni nel 2016.

[VAI AL SOMMARIO](#)

ESENZIONI TOTALI DALL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

I nuovi requisiti previsti dalla nuova normativa non trovano applicazione per tutti quei lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 matureranno i requisiti previsti dalla normativa previgente a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione o dalla cessazione del rapporto di lavoro entro tale data. Questi lavoratori potranno farsi certificare dall'ente previdenziale di appartenenza tale diritto di esclusione che permetterà loro il pensionamento secondo le vecchie regole previdenziali, ivi però compreso il regime delle decorrenze (finestra di 12 mesi) abolito invece dal Decreto Legge n. 201/2011.

Da queste nuove disposizioni sono altresì esentati altri lavoratori ai quali continuerà ad applicarsi la normativa previgente:

- **lavoratrici che avevano optato per il regime contributivo** ai fini del pensionamento con requisiti ridotti (sperimentazione fino al 2015 introdotta dalla Legge n. 243/2004)
- lavoratori – fino alla capienza delle risorse all'uopo stanziato – collocati in **mobilità o mobilità lunga** in forza di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011, titolari di prestazione a carico dei **fondi di solidarietà di settore, in contribuzione volontaria o in esonero** ex art. 72 c.1 D.L n. 112/2008.
- Lavoratori per i quali sia stato previsto il diritto di accesso ai fondi di solidarietà di settore da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011. In tal caso detti lavoratori resteranno comunque a carico dei rispettivi fondi di solidarietà fino al compimento di almeno 59 anni di età ancorché maturino prima i requisiti pensionistici previsti dalla normativa previgente al Decreto Legge n. 201/2011

Per il finanziamento delle suddette esenzioni sono stanziati:

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stanziamento	240 mln	630 mln	1.040 mln	1.220 mln	1.030 mln	610 mln	300 mln

Il limite numerico delle esenzioni concesse – e le modalità di determinazione - sarà stabilito con successivo Decreto Interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia avendo riguardo delle risorse sopra descritte. Agli Enti Previdenziali sarà poi affidato il monitoraggio delle domande di esenzione che non saranno più considerate nel caso di raggiungimento dei predetti limiti.

LAVORI USURANTI

La normativa previgente prevedeva che dal 2013 i lavoratori considerati usurati potessero accedere al pensionamento con un'età anagrafica ridotta di **3 anni ed una quota ridotta di 3 unità rispetto** al regime generale. In forza delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito in Legge dal Parlamento, il beneficio che ai suddetti lavoratori verrà concesso sarà soltanto quello di poter accedere alla pensione **secondo il vecchio sistema delle quote** previste per il pensionamento di anzianità dalla normativa fino ad ora vigente, **senza altri anticipi**. Tali quote sono inoltre aumentate di due anni e di due unità per i lavoratori notturni ai sensi del d.lgs n. 67/2011 che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71, e di un anno e di una unità per quelli che svolgono tali attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

AUMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER I LAVORATORI ARTIGIANI E COMMERCianti

Nell'ottica degli obiettivi di semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali, rientra il disposto di cui al comma 22 dell'articolo 24 che dispone l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo per le gestioni INPS commercianti ed artigiani. L'obiettivo è il raggiungimento di un'aliquota del 24% rispetto alle attuali che vanno dal 20% al 21% per gli artigiani e dal 20,09% al 21,09% per i commercianti, a seconda del reddito. Un aumento doveroso e reso necessario anche dal disavanzo che tali gestioni riversano sul Bilancio Generale INPS, con un risultato economico d'esercizio per il 2011 complessivamente in perdita di oltre 5 miliardi di euro.

Gestione	Risultato Economico di Esercizio 2011
Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti	3.399
FPLD al netto evidenze contabili (INPDAl, Elettrici, Telefonici, Trasporti)	7.309
Artigiani	- 4.057
Commercianti	- 1.165
Gestione Separata	7.075

A partire dal 2012 l'aliquota sarà così elevata dell'1,3% e per gli anni successivi dello 0,45% annuale fino a raggiungere il 24%.

RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DEI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

Nella gestione CDCM INPS il disavanzo era ancora più evidente se si pensa che l'aliquota ipotetica di equilibrio di tale gestione è pari a circa il 76%. Anche qui l'aliquota di finanziamento e di computo dovrà passare dal 2018 al 24% con la seguente scalettatura prevista e allegata al decreto:

Tabella B – Aliquota di finanziamento				
	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21anni	Minore di 21 anni
Anno 2011	20,3%	17,8%	17,3%	12,8%
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
Dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

Tabella C - Aliquota di computo	
Anni	Aliquota di computo
2012	21,6%
2013	22,0%
2014	22,4%
2015	22,8%
2016	23,2%
2017	23,6%
dal 2018	24,0%

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ FONDI SPECIALI

A carico degli iscritti e dei pensionati dei **Fondi Speciali INPS (Elettrici, Telefonici, INPDAl, Trasporti, Volo)** è istituito un contributo di solidarietà che varia dallo 0,3% all'1% per un periodo di 5 anni (2012-2017). A tale contributo non saranno assoggettate le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

In ragione del periodo di iscrizione al 31 dicembre 1995 vengono fissati quindi i seguenti contributi per i prossimi 5 anni:

Iscritti e Pensionati Fondi Speciali				
Periodi	Pensionati			Lavoratori
	Da 5 a 15 anni	Da 15 a 25 anni	Oltre 25 anni	Tutti
Contributo dovuto	0,3%	0,6%	1%	0,5%

[VAI AL SOMMARIO](#)

ARMONIZZAZIONI

La manovra prevede un percorso di **armonizzazione di alcune gestioni previdenziali, che prevedono requisiti diversi da quelli vigenti nell'AGO**, al funzionamento dell'assicurazione generale obbligatoria. Con successivo provvedimento interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2012, i requisiti speciali per l'accesso al pensionamento previsti attualmente per i lavoratori **delle forze di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e delle Ferrovie dello Stato** dovranno essere ricondotti ai requisiti previsti per la generalità dell'ordinamento previdenziale. Ad oggi, ad esempio, Militari e Forze dell'ordine hanno generalmente ancora un'età pensionabile di vecchiaia fissata a 60 anni. Differenze importanti anche riguardo alla pensione d'anzianità, visto che ad alcune categorie tra queste non si applicano ad esempio le norme restrittive introdotte in materia dalla Legge n. 247/07, rimanendo in vigore quelle più favorevoli previste dal Decreto Legislativo n. 165/97 (57 anni più 35 di contributi; 40 anni di contributi; 53 anni più massima anzianità contributiva prevista nell'ordinamento di appartenenza). Per alcuni di questi ruoli inoltre dopo la cessazione dal servizio subentra il collocamento in ausiliaria ex art. 3 del d.lgs. n. 165/97 – una sorta di disponibilità - fino a 65 o a 67 anni con la corresponsione di apposita indennità. Al personale collocato in ausiliaria compete oltre al trattamento pensionistico, un'indennità annua pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento pensionistico e la retribuzione relativa al grado e all'anzianità posseduti al momento del collocamento in ausiliaria. L'impegno chiesto ora dal Decreto n.

201/2011 è quello di ridefinire l'insieme di queste scelte differenziate con l'obiettivo di una decisa razionalizzazione ed armonizzazione del sistema.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE PENSIONI ELEVATE

Il comma 31 bis dell'articolo 24 del Decreto introduce un contributo di solidarietà del 15% per le pensioni eccedenti i 200.000 euro e da applicarsi sulla parte eccedente tale limite.

Si ricorda che tale contributo si unisce agli altri già previsti con il Decreto Legge n. 98/2011 portando la situazione attuale così come segue:

Contributo solidarietà pensioni elevate	
Importi	Aliquota
da 90.000 a 150.000 euro	5%
da 150.000 a 200.000 euro	10%
Oltre 200.000 euro	15%

TASSAZIONE TFR ELEVATI

Per gli importi di trattamento di fine rapporto superiori a 1.000.000 di euro e per la parte eccedente tale limite si applicherà – per indennità e compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal primo gennaio 2011 - la tassazione ordinaria e non quella separata e più favorevole prevista dall'articolo 19 del TUIR. Per cui l'importo eccedente il milione di euro concorrerà alla formazione del reddito complessivo imponibile secondo le regole ordinarie con aliquota marginale dovuta per l'anno di riferimento. Detta disposizione non si applicherà solo al TFR dei lavoratori dipendenti ma anche a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

CULTURA PREVIDENZIALE

Il Decreto convertito in Legge prevede anche delle iniziative volte a diffondere una più consapevole cultura previdenziale nel Paese. Ogni anno il Ministero del Lavoro, collaborando con gli Enti Previdenziali e contando sulle risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, dovrà elaborare un programma di iniziative di informazione ed educazione previdenziale. Gli Enti saranno quindi tenuti a comunicare la posizione previdenziale di ciascun iscritto, sul modello della cosiddetta busta arancione svedese, e dovranno informare di tutte le attività di informazione messe in campo nel settore della previdenza. Le iniziative dovranno essere orientate e pensate in modo particolare per le giovani generazioni al fine di sensibilizzarle all'importanza del risparmio previdenziale.

COMMISSIONE DI ESPERTI

Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, istituirà una commissione di esperti – composta dai rappresentanti degli enti e delle autorità competenti – che dovrà svolgere un'analisi sulla possibilità di inserire maggiore gradualità in tema di accesso al pensionamento nel rispetto dell'articolo 1 della Legge Dini. Tale Commissione dovrà inoltre studiare l'ipotesi di prevedere forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria da destinare alla previdenza complementare. Un meccanismo che fa sorgere però più di una perplessità in un sistema a ripartizione come il nostro dove, in caso di decontribuzione, si porrebbe forte il problema del finanziamento del *trade off* che verrebbe a crearsi con un abbassamento delle entrate contributive a fronte di necessità di finanziamento delle pensioni in essere comunque immutate. Inoltre rafforzare e rilanciare la previdenza complementare è doveroso ma per la UIL non può essere fatto indebolendo il pilastro pubblico che rimane il più forte strumento per l'assolvimento del disposto dell'articolo 38 della Costituzione.

[VAI AL SOMMARIO](#)

CASSE PRIVATIZZATE

Alle casse previdenziali privatizzate viene riservato il comma 24 dell'articolo 24 con il quale il legislatore impegna tali enti ad adottare in autonomia ma entro il 30 giugno 2012 - misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Qualora tali provvedimenti non fossero presi entro giugno 2012 si applicherà automaticamente e con decorrenza 1 gennaio 2012 a tali gestioni il sistema contributivo pro-rata previsto dal decreto per la generalità dei lavoratori dipendenti oltre che un contributo di solidarietà a carico dei pensionati dell'1% per il biennio 2012-2013. Si tratta di un intervento che come UIL condividiamo stante le sperequazioni che ancora permangono nel sistema nel suo complesso e che si frappongono all'obiettivo di una previdenza uguale per tutti. Basti pensare che la contribuzione soggettiva media versata dai professionisti per il 2010 è stata del 10,4%, oltre 17 punti percentuali in meno della contribuzione dovuta alla gestione separata dai professionisti privi di Cassa (27,72%). Non è semplicemente un problema di generico rimando all'equità, perché eventuali difficoltà rischiano comunque di scaricarsi e concretizzarsi in futuro sul sistema pubblico generale come la storia dell'INPDAL dimostra chiaramente.

ENTI PREVIDENZIALI

A decorrere dal 1 gennaio 2012 vengono soppressi **INPDAP ed ENPALS** le cui funzioni saranno assorbite dall'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Fino al 31 dicembre 2011 INPDAP ed ENPALS possono svolgere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione. Le modalità operative dell'operazione sono demandate a successivi decreti attuativi da emanarsi entro 60 giorni. Con l'emanazione di tali decreti decadono anche i relativi CIV ma, parallelamente, il CIV dell'INPS viene aumentato di 6 unità secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.. La carica del Presidente attuale dell'INPS è prorogata fino al 31 dicembre 2014.

[VAI AL SOMMARIO](#)

La previdenza complementare dimenticata

DI DOMENICO PROIETTI*

Tra le tante cose sbagliate contenute nella manovra, in particolare sul sistema previdenziale, si segnala la totale assenza di provvedimenti per il rilancio della previdenza complementare. Nel corso della recente Assemblea annuale di Assofondipensione le parti sociali, sia di natura datoriale che sindacale, hanno avanzato alcune proposte per una maggiore diffusione in Italia del secondo pilastro. Ritengo infatti fondamentale il ruolo dei Fondi Pensione Negoziati, che sono uno dei risultati migliori delle relazioni sindacali e sociali di questi anni. Un sistema da prendere ad esempio in quanto la condivisione di scelte e l'assunzione di responsabilità delle Parti sociali è un metodo che va valorizzato come uno strumento per affrontare più in

sistema. Il Governo deve quindi intervenire subito affrontando alcune criticità emerse in questi anni. Bisogna prima di tutto rilanciare le adesioni che sono ferme a poco più del 20% della forza lavoro. In questa direzione è auspicabile che nel nostro Paese si dia avvio ad un nuovo inizio, che veda il Governo e tutti gli attori coinvolti impegnati a sviluppare una campagna informativa volta a diffondere la cultura della previdenza complementare e a rilanciarne le adesioni soprattutto tra i giovani, le donne, nella piccola impresa e nel sud del paese. Anche le parti istitutive sono chiamate a sviluppare la loro azione, ricercando strumenti contrattuali innovativi che possano essere funzionali allo sviluppo delle adesioni. L'incentivazione delle adesioni può essere ad esempio aiutata dall'individuazione di nuove fonti di finanziamento e ricercando più ampie e migliori sinergie con gli altri strumenti di welfare contrattuale, per svilupparne una visione integrata senza duplicazioni o sovrapposizioni. Occorre poi migliorare la fiscalità, attenuando l'aliquota dell'11% che oggi pesa sui rendimenti e liberando così liquidità da reinvestire a vantaggio dell'iscritto. Lo stesso trattamento fiscale dovrà essere esteso anche ai lavoratori del settore pubblico che ne sono oggi esclusi. Siamo poi convinti che serva

una maggiore razionalizzazione dell'offerta dei Fondi pensione negoziali. Un percorso che va gestito in autonomia dalle parti istitutive ma che è decisivo per aumentare i vantaggi per gli iscritti. Quest'opera di rilancio del sistema necessita infine di un'authority specifica, unica ed indipendente. Per questo riteniamo fondamentale rafforzare e valorizzare il ruolo della COVIP. Per affrontare adeguatamente questi temi è necessario continuare a rafforzare il profilo politico-istituzionale di Assofondipensione in ma-



generale i problemi dell'Italia. L'obiettivo primario dei fondi negoziali è quello di garantire una pensione complementare ma da essi può venire un contributo più ampio anche per la crescita complessiva del nostro sistema produttivo. Oltre a ciò i Fondi, tramite Assofondipensione, potrebbero concretamente avere poteri di voice sull'operato dei gruppi economici di cui detengono pacchetti azionari, allargando così gli spazi di partecipazione e di democrazia economica. Per questo è interesse comune lavorare per far crescere il

niera sempre più adeguata all'importanza del sistema che rappresenta come sintesi tra il ruolo delle parti sociali istitutive e quello proprio dei fondi. Sono certo che l'intero sistema dei Fondi Negoziati e le parti sociali saranno all'altezza delle sfide che li attendono con l'obiettivo di dare un futuro previdenziale migliore ai lavoratori e contemporaneamente essere uno dei soggetti protagonisti di quel nuovo Risorgimento di cui l'Italia ha bisogno.

*Segretario Confederale UIL